



## **LINEE GUIDA**

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS), DI CUI ALL'ART. 6 DEL D. LGS. 3 MARZO 2011 N.28 E S.M.I., IN MERITO ALLA INSTALLAZIONE E AL CORRETTO INSERIMENTO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE.



**Visto** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che, nel dichiarare al comma 1 dell'articolo 12, così come modificato dalla lettera a), comma 158, dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, prevede, al comma 3, per gli stessi impianti ed opere connesse, l'assoggettamento ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, adottando un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;

### **Considerato**

- che il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una Autorizzazione Unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine Massimo di novanta giorni al netto dei tempi necessari per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 26 del D.lgs. 152/06;
- che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che il comma 10 prevede delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3.

### **Visto**

- il DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, con il quale il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- nella parte II del DM sono indicate i regimi giuridici delle Autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;



- il decreto legislativo n. 28/2011, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- in particolare, l'art.6 del succitato decreto legislativo titolato "*Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile*";

**Visto** il D.Lgs n. 199/2021 che:

- all'art. 20 detta la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- all'art. 22 detta le procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee;

**Visto** il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n 37/2018 (così come modificato dall'art.13 della L.R. 5/2021) che prevede, tra l'altro, che "*...Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 28/2011, la soglia per l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile è elevata fino ad 1 MW elettrico di potenza nominale, fatti salvi i casi in cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune. Le istanze giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviate e riproposte alle amministrazioni interessate.*";

**Considerato che:**

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 716 del 21.11.2017 è stata revocata la DGR n. 325/2013 e sono stati emanati "nuovi indirizzi in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili";

**Vista** la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

**Visto** il Decreto Dirigenziale n. 353 del 18.09.2020 di approvazione del Programma Energetico Ambientale Regionale contenente gli elementi per il calcolo del bilancio energetico regionale e i valori di apporto della Fonte Energetica Rinnovabile al fabbisogno energetico in correlazione con la quota minima di produzione di energia da FER assegnate dallo Stato alle Regioni con il DM 15.03.2012 (cd. decreto Burder Sharing);

**Considerato che:**

- si è assistito all'ingresso degli impianti di produzione di biometano nel contesto produttivo (DM 10/2014);
- i decreti legislativi n. 124/2015, 126/2016, 127/2016 (cd. decreti Madia) hanno introdotto modifiche nel procedimento amministrativo;
- la produzione normativa statale ha progressivamente introdotto elementi di liberalizzazione dell'installazione di piccoli impianti FER su edifici (art. 31 D.L. 77/2021);
- risulta, pertanto, necessario, anche alla luce delle più recenti introduzioni normative e programmatiche nazionali, fornire le più agevoli indicazioni in merito agli iter procedurali autorizzativi e definire, in relazione ai procedimenti autorizzativi, le tempistiche massime da



rispettare a cura delle Amministrazioni interessate per il rilascio dei propri pareri in modo da rendere l'azione amministrativa sempre più efficace nel perseguimento degli obiettivi fissati al 2030 per la diffusione degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili;

**si adottano le seguenti**

#### **LINEE GUIDA**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS), DI CUI ALL'ART. 6 DEL D. LGS. 3 MARZO 2011 N.28 E S.M.I., IN MERITO ALLA INSTALLAZIONE E AL CORRETTO INSERIMENTO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 11 DELLA L.R. N 37/2018 e smi.**

### **1. Finalità e strumenti**

- 1.1. Le linee guida si inquadrano nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali nonché nelle strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto del principio di priorità di dispacciamento dell'energia prodotta da tali fonti, e di quanto previsto in tale contesto dalla normativa regionale vigente.
- 1.2. Le presenti linee guida sono finalizzate ad esplicitare le modalità di presentazione delle richieste per ottenere i titoli abilitativi di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n 37/2018 e smi, per la costruzione e l'esercizio degli impianti ivi previsti, di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti sul territorio della Regione Campania e a semplificare lo svolgimento dell'iter amministrativo relativo alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
- 1.3. Le presenti Linee guida, inoltre, prevedono che debbano essere preventivamente comunicate dalle competenti Amministrazioni Precedenti competenti in materia di PAS, alla Regione Campania -UOD 500203 – Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia - le coordinate di ubicazione dell'insediamento produttivo oggetto della domanda, per la verifica di eventuali interferenze con impianti precedentemente autorizzati o in corso di autorizzazione nonché per la verifica degli impatti cumulativi, tramite l'utilizzo dell'Anagrafe FER.

### **2. Definizioni**

Le tipologie di impianti per la produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili ricadenti nella previsione delle presenti Linee Guida sono individuate all'art. 2 del D.lgs. 387/2003 cui si rinvia tramite il seguente link: <http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/energia-da-fonti->



[rinnovabili/attivita-tese-al-rilascio-di-autorizzazioni-ai-sensi-dell-articolo-12-del-d-lgs-387-03-impianti-da-fonte-rinnovabile?page=1](http://www.regione.campania.it/rinnovabili/attivita-tese-al-rilascio-di-autorizzazioni-ai-sensi-dell-articolo-12-del-d-lgs-387-03-impianti-da-fonte-rinnovabile?page=1)

### **3. Ambito di applicazione**

Per quanto concerne le soglie impiantistiche per le quali è possibile utilizzare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) si rimanda alla previsione di cui comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 37/2018 (così come modificato dall'art.13 della L.R. 5/2021) e all'art. 6 del D.lgs 28/2011 e ss.mm.ii..

### **4. Procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza**

Fatte salve le specifiche eccezioni stabilite dal D.Lgs 28/2011, per gli impianti di nuova realizzazione, ad esclusione degli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, così come stabilito dal D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., le relative istanze di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs 28/2011 e smi, prima di essere complessivamente valutate dall'Amministrazione precedente competente in materia di PAS, dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., anche nelle condizioni previste dal DM 30 marzo 2015 ed a Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, nonché ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

In tali casi, laddove la verifica ex art. 19 del D.Lgs 152/06 e smi, dovesse assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale, la procedura autorizzativa da seguire sarà svolta ai sensi dell'art. 27 bis del medesimo Decreto Legislativo.

### **5. Valutazione territoriale per gli impianti eolici**

Per gli impianti eolici di nuova realizzazione, ad esclusione degli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale come definiti all'art. 5.3 e 6bis del D.Lgs 28/2011 e smi, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

- a) Rispetto, da impianti eolici esistenti, in corso di autotizzazione regionale ed autorizzati ancorchè non realizzati, della distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento ai sensi dell'art. 3.2 lett. n) dell'Allegato 4 del D.M. del 10 settembre 2010 quale misura di mitigazione dell'impatto sul paesaggio e quale misura minima necessaria per limitare le interferenze dovute all'effetto scia tra gli aerogeneratori con conseguente perdita della produzione prevista;

- b) Rispetto della distanza dell'aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità,  
fonte: <http://burc.regione.campania.it>



regolarmente censite e stabilmente abitate: la maggiore tra quella prevista in rispetto dei requisiti di compatibilità acustica ambientale, ai sensi della L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91, ovvero, non inferiore ai 200 m, ai sensi dell'art. 5.3 lett. a) dell'Allegato 4 del D.M. del 10 settembre 2010;

- c) minima distanza dell'aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, ai sensi dell'art. 5.3 lett. b) dell'Allegato 4 del D.M. del 10 settembre 2010, semprechè visibile da punti di vista privilegiati;
- d) la distanza della turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre, ai sensi dell'art. 7.2 lett. A) dell'Allegato 4 del D.M. del 10 settembre 2010, laddove non sia dimostrabile il rispetto della gittata massima inferiore a tale dimensione;

Per gli impianti eolici di nuova realizzazione, ad esclusione degli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, così come stabilito dal D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., al fine di evitare possibili incidenti, ai sensi dell'art. 7.1 dell'Allegato 4 del D.M. del 10 settembre 2010, dovrà essere valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale e verificare che nell'area della gittata massima non ricadano elementi sensibili quali edifici o strade pubbliche asfaltate ed interessate da traffico veicolare urbano.

Per gli impianti eolici di nuova realizzazione, ad esclusione degli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, così come stabilito dal D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii. al fine di evitare eccessivi disturbi sulla popolazione residente sarà necessario effettuare lo studio dell'evoluzione dell'ombra (Shadow flickering), che ne dimostri la tollerabilità.

## **6. Piano di dismissione inclusivo del Capitolato**

Per gli impianti di nuova realizzazione, ad esclusione degli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, così come stabilito dal D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii. il progetto relativo all'insediamento produttivo dovrà essere munito del capitolato d'oneri relativo alla dismissione dell'impianto medesimo al termine del ciclo di vita previsto.

## **7. Modalità di svolgimento della Procedura Abilitativa Semplificata**

La Procedura Abilitata Semplificata è regolata dall'art. 6 commi da 1 a 8 del d. lgs 28/2011.



Il proponente l'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili presenta, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'istanza mediante il Modulo allegato, con una dichiarazione, accompagnata da una dettagliata relazione tecnico ambientale, a firma di un progettista abilitato, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali, attestante la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Inoltre, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete e delle altre infrastrutture indispensabili previste; per la connessione alle reti di gas naturale degli impianti di produzione di biometano il riferimento è la deliberazione ARERA 17 marzo 2020 64/2020/R/gas. Il progetto contiene una sezione che presenta i lavori di dismissione dell'impianto e il ripristino dei luoghi.

Il proponente allega all'istanza quanto elencato nella tabella A, oltre alla seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità del proprietario dell'impianto in corso di validità o del proponente, qualora diverso da proprietario dell'impianto, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (allegato obbligatorio);
- b) copia della procura a presentare la Comunicazione per conto del proprietario dell'impianto, qualora la comunicazione sia presentata da un soggetto diverso dal proprietario dell'impianto, ai sensi dell'art. 1392 Codice Civile (allegato obbligatorio);
- c) per gli impianti di nuova realizzazione, ad esclusione degli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, così come stabilito dal D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii. preventivo per la connessione in rete redatto dal Gestore della rete (STMG) per gli impianti connessi in rete (allegato obbligatorio per gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete elettrica nazionale);
- d) preventivo per la connessione alla rete gas (allegato obbligatorio per gli impianti di produzione di biometano);
- e) concessione di derivazione delle acque – (allegato obbligatorio esclusivamente per gli impianti idroelettrici);
- f) verifica tecnica di compatibilità con i P.A.I. (Piani Assetto Idrogeologico) o studio di compatibilità idrologica ed idraulica per interventi in aree a rischio idraulico o ad elevate e media pericolosità idraulica e studio di compatibilità geomorfologica in caso di interventi in aree a rischio frana o ad elevate e media pericolosità da frana;
- g) elaborati grafici, firmati da professionista abilitato, illustranti lo stato di fatto e di Progetto (inquadramento geografico tramite CTR, estratto mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati; rappresentazione cartografica dei vincoli insistenti sull'area su base CTR,



planimetria quotata dell'impianto e due sezioni trasversali quotate in scala adeguata con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti;

- h) relazione, a firma di un progettista abilitato, comprensiva della eventuale relazione di calcolo strutturale, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme sulle distanze minime, di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, l'elenco dei vincoli ricadenti sull'area interessata dall'intervento, estesa fino al punto di connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione, l'elenco delle eventuali concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità eventualmente necessari;
- i) per gli impianti di nuova realizzazione, ad esclusione degli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, così come stabilito dal D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii. nel caso di progetti posti in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è allegata la relazione paesaggistica.
- j) il proponente, inoltre, allega alla dichiarazione contenuta nella PAS, un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree:
- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
  - zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
  - zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
  - le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
  - le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
  - le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
  - le Important Bird Areas (I.B.A.);
  - le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo



ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;

- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;

- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede ad acquisirli d'ufficio, ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Nella convocazione il Comune indica quali Amministrazioni si devono esprimere e per quali atti. La procedura si svolge secondo le modalità fissate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli impianti eolici di nuova realizzazione, ad esclusione degli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, così come stabilito dal D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., l'esito dell'endoprocedimento di valutazione del corretto inserimento nel paesaggio ai sensi ai sensi del punto 3.2, lett. n) dell'Allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 così come richiamato anche dalla D.G.R. 716/2017, svolta dalla Regione Campania, costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per la procedibilità e per il decorso dei termini previsti per lo svolgimento della PAS. Detto esito dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione procedente a cura della Regione Campania UOD 500203 – Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia.

L'eventuale provvedimento conclusivo di diniego dell'abilitazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o giuridico-amministrative.



L'abilitazione costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e viene formalizzata con specifico provvedimento dell'amministrazione competente sulla scorta del progetto esecutivo.

L'abilitazione rilasciata indica, ai sensi dell'art.15 comma 2 del DPR 380/2001 e s.m.i., i termini di inizio e fine lavori, decorsi i quali la stessa decade. I termini possono essere prorogati, su richiesta motivata e documentata del proponente e qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso.

Il provvedimento abilitativo, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di PAS è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale.

Il provvedimento finale è inviato a tutte le Amministrazioni interessate e notificato al proponente.

Il proponente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà obbligatoriamente acquisire dal Genio Civile territorialmente competente, l'Autorizzazione sismica ex L.9/83.

Prima dell'inizio dei lavori, il proponente, dovrà inoltrare al Comune, alla Regione Campania UOD 500203 e agli altri Enti competenti in materia di attività edilizia, il progetto esecutivo dell'intervento autorizzato, accompagnato da tutti i titoli abilitativi ed i pareri acquisiti finalizzati alla costruzione ed esercizio dell'impianto.

Il proponente comunica alle Amministrazioni di cui al precedente punto l'inizio dei lavori e, in particolare, trasmette al Comune sede dell'intervento la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice ed ogni altro documento, ai fini della sicurezza, previsto dalla normativa vigente.

## **8. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non ricadente nelle previsioni del presente decreto e nelle indicazioni ivi contenute si fa rinvio alla vigente normativa.

<b>TABELLA A</b>	
<p><b>Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi<sup>1</sup> comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto</b></p>	
<p><i>Perizia giurata a firma di tecnico abilitato, che attesti il non assoggettamento ad alcuna procedura di verifica ambientale ex D.Lgs 152/06 e smi, in ottemperanza al DM 30.03.2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720) (GU Serie Generale n.84 del 11-04-2015)</i></p> <p>Ovvero</p> <p><i>Esito della Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs 152/06</i></p>	<p><b>OBBLIGO PER IL PROPONENTE</b></p>
<p><i>Pubblicazione per 30 gg all'albo pretorio del Comune sede dell'iniziativa della avvenuta presentazione del progetto in PAS, per acquisizione delle eventuali osservazioni da parte del pubblico interessato</i></p>	<p><b>OBBLIGO PER IL PROPONENTE</b></p>
<p><i>Contratto bonario di cessione dei diritti di superficie attestanti la disponibilità giuridica dei suoli interessati dalle opere a realizzarsi, ovvero pubblicazione e comunicazione ex art. 11 e 16 della procedura ablativa ex DPR 327/01 e smi</i></p>	<p><b>OBBLIGO PER IL PROPONENTE</b></p>

<p><i>In caso di particelle vincolate paesaggisticamente, Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/04;</i></p>	<p><b>OBBLIGO di acquisizione prima dell'inizio dei lavori</b></p>
<p><i>Nulla osta preventivo all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.Lgs 285/92 (Codice della strada) e s.m.i., ove previsto. Resta inteso che la concessione all'uso delle strade sarà sottoscritta in fase di progettazione esecutiva;</i></p>	<p><b>Parere di competenza di Comune, Provincia, ANAS o Autostrade</b></p>
<p><i>Nulla osta a costruire in analogia all'art.23 del DPR 380 del 2001 e smi</i></p>	<p><b>Di competenza del Comune</b></p>
<p><i>Parere circa la compatibilità elettromagnetica, ai sensi della L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04;</i></p> <p><i>Parere inerente all'acustica ambientale, ai sensi della L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91 (non richiesto per impianti fotovoltaici);</i></p> <p><i>Autorizzazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo DPR 120/2017</i></p>	<p><b>Di competenza di ARPAC</b></p>
<p><i>Verifica di compatibilità ed interferenze con le istanze oggetto di Autorizzazione Unica art. 12 del D.lgs 387/2003</i></p>	<p><b>Di competenza di UOD 50.02.03 Regione Campania</b></p>
<p><i>Benestare sul progetto con la soluzione tecnica fornita dal Gestore di Rete, in merito alla realizzazione dell'opera di connessione, per la rispondenza tecnica ai requisiti indicati nel Codice di Rete;</i></p>	<p><b>di competenza di TERNA S.P.A. o E-Distribuzione</b></p>
<p><i>Nulla osta ex articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e TU 1775/33</i></p>	<p><b>Di competenza di MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI</b></p>
<p><i>Autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale del</i></p>	<p><b>Di competenza delle Comunità Montana e delle UOD 5007, competenti territorialmente</b></p>

<p>28/09/2017 n.3 BURC Regione Campania n.72 del 02/10/2017.</p> <p>Autorizzazione al taglio degli alberi prevista ai sensi della L. 8/8/85 n.431; R.D. 20/12/23 n. 3267; L.R. 7/5/96 n.11; L.R. 28/2/87 n.13 ove previsto;</p> <p>Attestazione di non interessamento di Aree a coltura DOC e DOCG</p>	
<p>Nulla Osta per l'autorizzazione all'attraversamento del demanio idrico (R.D. 25. 07.1904 n.523);</p> <p>Nulla Osta per autorizzazione all'attraversamento di linee elettriche aeree, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11.12.1933 n. 1775</p>	<p><b>Di competenza delle UOD 50.18 Genio Civile</b></p>
<p>Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;</p> <p>Nulla osta per la sicurezza al volo, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;</p>	<p><b>Di competenza di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>AERONAUTICA MILITARE</b></li> <li>- <b>Comando Militare Esercito "Campania"</b></li> <li>- <b>COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO DELLO JONIO E DEL CANALE D'OTRANTO</b></li> </ul>
<p>Nulla osta per la sicurezza al volo, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (procedura di autoverifica eseguita al portale dal produttore);</p>	<p><b>Di competenza di ENAV / ENAC</b></p>
<p>Conformità ai Piani di Bacino, ove previsto;</p>	<p><b>Di competenza delle Autorità di Bacino</b></p>